



**Consiglio Regionale del Lazio**  
**Servizio Aula**  
**Area Lavori Assemblea**  
**Il Dirigente**

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
13106 07.SET 07 16:03

Presidente della 11<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della 6<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della 9<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 314 del 5 settembre 2007 concernente:

## **“ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL FIGLIO”**

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Contestualmente al parere, la Commissione primaria, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio deve indicare i Consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.

Si trasmette copia della stessa alla 6<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente poiché in ordine all'argomento trattato occorre acquisirne lo specifico parere ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Commissione consiliare permanente "Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili" interpellata esprimerà il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Rita Romanzi)

RC/AT

5

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

DATA 11-9-07 ORA 10

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

**LEGISLATURA VIII<sup>a</sup>**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**



**PROPOSTA DI LEGGE**

***N. 314 del 5 settembre 2007***

Soggetti proponenti:

**Cons.ri: W. CIARALDI - L. LAURELLI - A.M. MASSIMI - E. LEOPARDI -  
G.L. COLAGROSSI - C. MOSCARDELLI**

Oggetto:

**“ISTITUZIONE DELLA GIORNATA  
REGIONALE DEL FIGLIO”**



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'commissione 11<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup> - 6<sup>a</sup>

Roma, 5-9-2007

d'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio Aula  
(Dr. Salvatore Nigro)

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### Istituzione della giornata regionale del figlio

Di iniziativa del Consigliere :

LUISA LAURELLI

ANNA MARIA KASSAHI

EUGENIO LEOPARDI

GIOVANNI COLAGROSSI  
LORETO

CLAUDIO MOSCARDINI

Wanda Ciaraldi



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di porre l'attenzione dei genitori sull'importanza delle loro responsabilità pedagogiche ed educative nella formazione dei figli e di sensibilizzare i figli sulle responsabilità morali e giuridiche nei confronti dei genitori.


Attraverso l'istituzione di una giornata dedicata al figlio, la Regione promuove un'occasione per riunire la famiglia vivendo un giorno di festa in cui i genitori vengono motivati a riflettere sul loro ruolo e sulle modalità di fornire le giuste attenzioni per un sano sviluppo psico affettivo dei figli e, i figli vengono sostenuti nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all'interno della famiglia.

Si tratta di un progetto proposto dall' Associazione Integrata Europea Psicologi e Avvocati per la Famiglia (A.I.E.P.A.F.) – Lucky Family, che la presente proposta vuole sostenere, riconoscendo la rilevanza sociale della tutela e della valorizzazione delle relazioni familiari, anche in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile.

Il bullismo, la violenza fisica e psicologica tra giovani e, persino, dei ragazzi nei confronti della famiglia o, altre forme di disagio giovanile quali ad esempio la tossicodipendenza, i disturbi alimentari come bulimia e anoressia, impegnano la politica ad intraprendere iniziative per il contenimento di tali fenomeni e per la promozione del benessere.

La presente proposta di legge intende favorire un'opera di prevenzione del disagio giovanile, atteso che le radici di tale malessere sono da ricercarsi anche all'interno delle famiglie nei confronti delle quali vi è un dovere istituzionale di intervenire al fine di promuovere una adeguata politica di sostegno.

Lo spirito dell'iniziativa è, soprattutto, quello di valorizzare il ruolo del figlio nella società come risorsa fondamentale per il futuro dell'umanità e, altresì, di porre particolare attenzione a tutti quei figli che vivono in famiglie disgregate a seguito, ad esempio, di una separazione della coppia genitoriale, o comunque in famiglie che per diversi motivi non sono in grado di fornire un adeguato contesto evolutivo che faciliti il sereno sviluppo del bambino.

Dr. 

La giornata dedicata al figlio, infine, offrirà ai genitori momenti di riflessione, anche, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sulle principali difficoltà psicopedagogiche che i genitori devono affrontare durante il normale percorso di crescita dei loro figli e, sui principali rischi evolutivi connessi a comportamenti genitoriali inadeguati.



*dd.*



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

### **Istituzione della giornata regionale del figlio**

Art. 1

( *Giornata regionale del figlio* )

1. La Regione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle responsabilità pedagogiche ed educative dei genitori nei confronti dei figli e sulle responsabilità morali e giuridiche dei figli nei confronti dei genitori, istituisce la giornata regionale del figlio, da celebrarsi annualmente in una data determinata con delibera di Giunta.
2. La giornata del figlio è contraddistinta da un logo individuato con la delibera di cui al comma 1.
3. Nella giornata di cui al comma 1 la Regione promuove una serie di iniziative ludico – ricreative con il coinvolgimento degli enti locali e degli istituti scolastici, individuate con la delibera di cui al comma 1, nonché la distribuzione di opuscoli informativi di carattere socio psico pedagogico e legale inerenti la famiglia.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art. 2  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nell'ambito della UPB ..... un capitolo denominato " Contributi per la giornata regionale del figlio" con lo stanziamento di euro .....

L.L.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art. 3  
( *Entrata in vigore* )

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

(62)

d.l.